

*Torres
Foffia
Cubie*

STATUTO
Associazione Re Italo A.C.R.I. - ETS

//

M. A. V. M.

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione: "Associazione Re Italo A.C.R.I. - ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale in Via Maria Curie n° 3 ad Acri (CS) e con *durata illimitata*.
L'eventuale variazione della sede legale non comporterà modifiche del presente statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento della seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria:

- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**

L'Associazione intende svolgere in rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate le seguenti attività:

- promuovere e sviluppare lo studio e la tutela del patrimonio archeologico dell'intero del territorio di Acri nel contesto della Regione Calabria;
- Sviluppare indagini storico-archeologico sul territorio al fine di predisporre la Carta Archeologica quale strumento di tutela preventiva e di pianificazione degli interventi;
- Provvedere ad una ricognizione geologica e biologica del territorio volta alla conservazione delle componenti paesaggistiche geomorfologiche o geologiche necessarie a individuare e realizzare geositi;

[Signature]

[Signature]

- Superiori* *Ufficio* *Missella* *funzione* *New*
- Valorizzare il patrimonio storico-archeologico, architettonico, storico-artistico in collaborazione con gli enti preposti;
 - Collaborare attivamente, secondo il sistema della tutela attiva partecipata, con gli organi periferici del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con le università;
 - concorrere alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del territorio di Acri: lingua, toponomastica, usi e costumi, feste e manifestazioni popolari;
 - promuovere la conoscenza e lo studio delle lingue classiche e locale attraverso certamen di traduzione, pubblicazione di studi, analisi del legame lingue classiche - dialetto locale, laboratori linguistici di greco;
 - monitorare, studiare e analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
 - offrire sul mercato turistico, attraverso una reale specializzazione del sistema di offerta, un'immagine omogenea da proporre ai turisti in particolare focalizzando l'attenzione verso i target qualitativamente più interessanti quali il turismo sportivo, naturalistico, culturale, religioso e turismo delle radici.
 - promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio acrese, le tradizioni, le attività e le imprese del Comune collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour etc.
 - promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'Ecosistema;

M. A. V. M. A. S.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, d'ora in avanti denominato CONSIGLIO DIRETTIVO nel presente statuto, una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del CONSIGLIO DIRETTIVO, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

[Signature]

[Signature]

Tuore per l'Officina Mercoledì 4.
Guerfel'e

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta CONSIGLIO DIRETTIVO, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che intendono far parte in modo attivo dell'associazione e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci sostenitori:** coloro che sostengono l'associazione col versamento di una quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo ma per i quali non è previsto il diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci onorari:** coloro che non versano alcuna quota sociale ma per i quali l'associazione prevede onoreficenze sulla base del loro sostegno non solo economico alle attività associative.

M. A. Y. M. M.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno l'**obbligo** di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- Non operare in danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

GAB

R. fuon

Luca *Pro* *Foffio* *Adriano H.*
Giuseppe *Pro*

a deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Adriano

ART. 6 (Organi)

Gli *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di Controllo

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di *un* associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo postale ordinario, fax, posta elettronica, telefono, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- Elegge, dopo il primo mandato già riportato in atto costitutivo, con scrutinio segreto il Presidente e il CONSIGLIO DIRETTIVO e il Collegio sindacale
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

Adriano *Pro*

*Stato per l'Officina Ubiellor. N.
Guenf. ul' e*

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio di Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'importo della quota sociale annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ai sensi dell'art. 26 c. 4 si stabilisce che il Direttore Artistico, la cui figura è ben definita dall'art. 11 dello statuto vigente, sia membro effettivo del Consiglio Direttivo, in quanto, portatore di interessi particolari.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti sia in prima che in seconda convocazione.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

Non possono essere eletti consiglieri i soci che possiedono cariche politiche. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

[Signature]

[Signature]

Forano per Goffio Moricelli H.
Guffie

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, con scrutinio segreto.

Il presidente nomina il vicepresidente e il segretario e il tesoriere scelti fra i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente, eletto fra i soci, deve essere privo di cariche politiche.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, su indicazione del CONSIGLIO DIRETTIVO, nomina il Direttore Artistico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del CONSIGLIO DIRETTIVO più anziano di età.

ART. 10 (Segretario-Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO nel corso della prima seduta utile. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del CONSIGLIO DIRETTIVO, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci. Qualora il segretario fosse impedito a partecipare alle riunioni, ne svolgerà le funzioni un membro del CONSIGLIO DIRETTIVO, incaricato al momento dal Presidente o dal Vice-presidente nel corso della seduta. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno compilati insieme al Consiglio Direttivo.

Ed
Guffie

Rapina

Torino per l'Assemblea
Giuseppe

[Signature]

ART. 11 Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative ordinarie;
- b. Quote associative supplementari e/o straordinarie;
- c. Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d. Erogazioni liberali o oblazioni;
- e. Contributi di enti pubblici e privati;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Entrate da attività commerciale e produttive marginali, connessi agli scopi istituzionali;
- h. Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connessi alle necessità di reperimento fondi per il proseguimento delle attività istituzionali;
- i. In ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie:

- Apertura conti correnti bancari e/o postali;
- Permute e alienazioni immobiliari e mobiliari

[Signature]

[Signature]

Fuoco Inc. Foggia Modigliani M.
Fucifolice

- L'assunzione di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
- Apertura ed utilizzo di apertura di credito e finanziamenti di ogni tipo;
- Stipulazione di contratti;
- Emissioni di assegni e prevalenti al fine dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione, dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

ART. 13 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 14 (Volontari)

I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

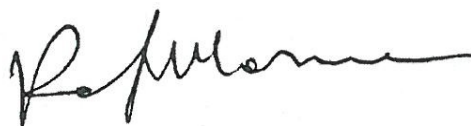
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.





Luca Per Foggia *Marcella H*
Guerra

M. D. Valentin

ART. 15 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* del Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

[Signature]

[Signature]

Luigi Pro Toppi *M. D. M. M. M.*
fusi f. lo *Pro*

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

E
ABB
Repubblica

M. D. M. M. M.

